

Pubblichiamo, di seguito, il testo dell'ordinanza del Tribunale di Brescia, resa sulla nostra richiesta di emissione provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, dopo l'introduzione della **TASI** anche su Montecampione da parte del Comune di Pian Camuno.

Invitiamo tutti a verificare quanto hanno influito sulla decisione del Giudice le due lettere del Comune, quelle dell'8/8/14 e del 9/12/14, nelle quali Pian Camuno si è affrettato a dichiarare di *non aver revocato alcuna delega*.

Come abbiamo già anticipato lo stesso giorno dell'udienza, questo è l'effetto dell'*alleanza* con i Comuni di questa *gestione del Consorzio, alleanza* che vuole, per adesso, farcì pagare due volte i servizi della TASI, visto che Artogne seguirà a ruota Pian Camuno dal prossimo anno, introducendola anch'esso.

Entrambi poi ci faranno pagare anche la **TARI** (spazzatura) sullo stesso presupposto. E così, mentre loro incassano le due tasse, noi consorziati i servizi li paghiamo due volte, e loro continuano ad ingrassare alle nostre spalle.

29.12.2014

IL COMITATO PER MONTECAMPIONE

www.comitatomontecampione.it



TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 17800-1/14

Il G.I.,

a scioglimento della riserva che precede,

Letti gli atti;

Premesso che i Comuni di Artogne e Pian Camuno hanno delegato al Consorzio l'esercizio di alcune attività loro proprie;
che l'art. 1 dello Statuto del Consorzio prevede, quale causa di scioglimento di diritto del Consorzio stesso, la revoca anche parziale della delega concessa da uno dei suddetti comuni;
che il comune di Pian Camuno ha imposto la TASI anche a carico dei proprietari degli immobili siti all'interno del consorzio;
che i ricorrenti hanno ritenuto di poter interpretare l'atto impositivo del comune quale revoca della delega a suo tempo conferita al consorzio, con conseguente scioglimento dello stesso;
che gli istanti hanno, quindi, chiesto a questo giudice di sospendere la delibera del CdA del 4.10.14 e di ordinare all'organo amministrativo di convocare l'assemblea per la procedura di messa in liquidazione del consorzio;
che la domanda è stata formulata ai sensi degli artt. 23 cc e 700 cpc;
che il consorzio non ha contestato l'ammissibilità dell'azione cautelare svolta, ma ne ha negato la fondatezza;

Rilevato che la proposizione da parte dei ricorrenti di una domanda cautelare fondata sia sull'art. 23 cc che sull'art. 700 cpc appare corretta;



che,, difatti la sospensiva di una delibera del CdA di un'associazione non riconosciuta deve essere proposta ex art. 23 cc, in applicazione analogica della norma citata;

che, peraltro, nella fattispecie, i ricorrenti, oltre alla sospensione della delibera, hanno chiesto altresì a questo giudice di ordinare al CdA il compimento di una serie di atti giuridici conseguenti allo scioglimento di diritto del consorzio;

che questa seconda domanda cautelare non poteva che essere avanzata ai sensi dell'art. 700 cpc;

che pertanto le proposte domande cautelari sono da ritenere ammissibili;

Considerato che "la delega" concessa dai comuni al consorzio è stata dalle parti qualificata come mandato;

che detto mandato risulta conferito anche nell'interesse dei consorziati;

che, pertanto, il mandato in questione, ex art. 1723 II comma cc, può essere revocato solo per giusta causa;

che la revoca per giusta causa è istituto incompatibile con la revoca tacita, stante la necessità che il mandante comunichi al mandatario il fatto assunto quale causa ritenuta sufficiente per giustificare la revoca;

che i ricorrenti hanno sostenuto che il comune di Pian Camuno avrebbe tacitamente revocato il mandato conferito al consorzio;

che detta revoca, in quanto tacita, non può integrare la revoca per giusta causa e risulta, quindi, priva di effetti nel caso in esame;

che, in assenza di una revoca efficace del mandato, non si può ritenere avverata la condizione di scioglimento del consorzio di cui all'art. 1 dello statuto, dedotta dai ricorrenti a fondamento delle proprie istanze cautelari;

che le ragioni sin qui evidenziate consentirebbero di per sé il rigetto delle domande;

che, peraltro, quand'anche non si volesse qualificare come revocabile solo per giusta causa il mandato conferito, la pretesa dei ricorrenti andrebbe comunque respinta;

che, difatti, il comune di Pian Camuno, imponendo la TASI anche ai consorziati proprietari di immobili insistenti sul suo territorio, non ha inteso revocare neppure implicitamente il mandato a suo tempo conferito al consorzio;



che l'imposizione della TASI di per sé non può costituire manifestazione della volontà del comune di revocare il mandato, atteso che i consorziati beneficiano, al pari di tutti gli altri residenti, delle attività poste in essere dal comune nel territorio comunale esterno al consorzio;

che, peraltro, anche nel territorio comunale interno al consorzio alcune attività, quali quelle a tutela dell'ordine pubblico, sono svolte da sempre in via esclusiva dal comune;

che l'imposta risulta, quindi, compatibile con la permanenza in capo al consorzio delle mansioni sin qui svolte;

che la mancata previsione di una differente aliquota per i consorziati rispetto agli altri residenti, questione oggetto di giudizio avanti al TAR, non può certo ritenersi espressione della volontà del comune di revocare il mandato;

che lo stesso comune, con missive dell'8.8.14 e del 9.12.14, ha dichiarato di non avere mai inteso revocare il mandato al consorzio ed ha precisato che il Consorzio, anche per il futuro, dovrà svolgere le attività di gestione del territorio sino ad ora esercitate;

che la manifestazione di volontà del comune conforta quanto già ritenuto da questo giudice in relazione alla inidoneità della imposizione della tassa citata a dimostrare la sussistenza della volontà di revocare il mandato;

che, come sopra detto, dalla mancata revoca del mandato discende l'inesistenza della causa di scioglimento posta dai ricorrenti a fondamento delle loro istanze;

che di conseguenza, anche sotto questo profilo, il ricorso va respinto;

che le spese vanno liquidate al definitivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso,

spese al definitivo.

Brescia, 27 dicembre 2014.

Il G.I.

Elisabetta Sampaolesi

